

Connessione attività agricola e agriturismo: stop al fattore tempo

Descrizione

Il Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto con l'art. 68 alcune misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agriturismo.

In particolare:

il comma 10 prevede che **gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli** anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;
il comma 11 dispone che **non è più necessario fare riferimento al tempo di lavoro** richiesto per l'esercizio delle attività **al fine di valutare il requisito della connessione fra agriturismo e attività agricola.**

Nonostante il Decreto Legge n. 73/2021 sia attualmente ancora all'esame della Camera dei Deputati, e quindi passibile di potenziali modifiche rispetto all'attuale formulazione, cerchiamo di capire se l'eliminazione della regola base del tempo di lavoro per la valutazione del rapporto di connessione possa avere effetti a breve per chi intende aprire un agriturismo.

L'attività agrituristica nella normativa nazionale e delega alle Regioni

La legge nazionale di riferimento è la legge quadro dell'attività agrituristica n. 96/2006. Tale legge definisce all'art. 2, co. 1, **attività agrituristiche** tutte le **attività di ricezione e ospitalità** esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o persone, oppure associati fra loro. L'attività agrituristica deve sempre essere esercitata attraverso l'utilizzazione della propria azienda **in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.**

L'attività di agriturismo è quindi **sempre attività connessa** a quella principale di agricoltore, indipendentemente dalla forma societaria con cui quest'ultima sia svolta.

L'art. 2, co. 2, della L. n. 96/2006 stabilisce inoltre che rientrano fra quelle agrituristiche le attività di seguito elencate.

Dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.
Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona.
Organizzare degustazioni di prodotti aziendali.
Organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistica e di ippoturismo.

La normativa nazionale demanda alle Regioni:

il potere di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'attività imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche (art. 3);
(art. 4, co. 1);

il potere di disciplinare le modalità di somministrazione di pasti e bevande al fine di garantire i criteri di prevalenza dei prodotti propri e dei prodotti di aziende agricole della zona (art. 4, co. 4);

il potere di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica (art. 7).

Per quanto riguarda in particolare il potere di dettare i criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, le Regioni devono definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole. Il Decreto Sostegni-bis ha **eliminato** dall'art. 4 co. 2 della L. n. 96/2006 il **riferimento al tempo di lavoro quale regola di base** per definire tali criteri.

In altre parole, il Decreto Sostegni-bis ha eliminato il criterio di base obbligatorio riferito al tempo, ma saranno le Regioni che dovranno adeguare la propria normativa e prassi amministrativa. Considerato che il Decreto Sostegni-bis è ancora in fase di esame e che le Regioni avranno bisogno di un tempo tecnico per potersi adeguare, è facile desumere che per poter verificare gli effetti pratici di tale modifica ci vorrà del tempo.

Si possono fare comunque alcune considerazioni analizzando le normative Regionali, e per quanto ci riguarda in particolare la normativa della Regione Veneto.

La normativa della Regione Veneto

La legge regionale di riferimento in Veneto è la L. n. 28/2012. Tale legge stabilisce all'art. 3 co. 1 che **possono svolgere attività agriturbistica gli imprenditori agricoli** di seguito elencati.

Coloro che svolgono attività agricola da **almeno un biennio** (requisito non richiesto in caso di parenti e affini che subentrano nella titolarità dell'azienda).

Coloro che hanno superato il **corso iniziale di formazione professionale** per l'avvio dell'esercizio di attività agriturbistica.

Coloro che utilizzano la propria azienda agriturbistica in **rapporto di connessione** con l'azienda agricola.

Coloro che **assicurano la prevalenza delle attività agricole** rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

Il comma 7 dell'art. 3 recita che: «Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agriturbistica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica».

La normativa regionale quindi di fatto ricalca esattamente la normativa nazionale.

Infatti, il Manuale operativo per l'agriturismo (all. A alla Dgr. n. 610/2016) riporta una scheda tecnica per il calcolo dei tempi lavoro che si basa sul numero totale di posti letto, sul numero di pasti e sui giorni di attività, e non fornisce altre modalità di calcolo della prevalenza.

Considerata quindi la normativa regionale e la possibile modifica della normativa nazionale, Ã logico aspettarsi che qualora venissero confermati i commi 10 e 11 dellâart. 68 dovrÃ essere modificata sia la Legge regionale del Veneto di riferimento per lâattivitÃ agrituristica, che le disposizioni attuative e procedurali utilizzate dagli uffici.

Ã ragionevole quindi aspettarsi grandi novitÃ ?

Le modifiche alla normativa di settore potrebbero non avere perÃ² effetti cosÃ¬ sostanziali sugli operatori che volessero aprire unâattivitÃ agrituristica. Vediamo perchÃ©.

Innanzitutto possiamo **ridurre la platea dei soggetti che saranno coinvolti dalle potenziali modifiche** della legge regionale del Veneto.

Lâart. 3, comma 5, della Legge regionale n. 28/2012 stabilisce infatti che il requisito della prevalenza non Ã richiesto nei casi elencati di seguito.

Qualora lâazienda agrituristica svolga esclusivamente lâospitalitÃ in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci.

Qualora lâazienda agrituristica sia ubicata in zone montane e dia ospitalitÃ o fornisca somministrazione di pasti e bevande per un numero di persone che complessivamente non Ã superiore a dieci.

Tali aziende, definite Aziende minime, anche in caso di modifica dei criteri di individuazione della prevalenza, dovranno comunque rispettare solo gli altri tre requisiti per poter svolgere attivitÃ agrituristica, esattamente come adesso. Quindi se si intende avviare una piccola attivitÃ agrituristica Ã logico pensare che le modifiche proposte dallâart. 68 del Decreto Sostegni-bis saranno irrilevanti.

Per i soggetti non classificabili come Azienda minima, consideriamo invece che le modifiche proposte con lâarticolo 68 hanno eliminato il criterio di riferimento al tempo, ma non la necessitÃ che lâattivitÃ agricola sia prevalente rispetto a quella agrituristica. Quindi Ã presumibile aspettarsi che le Regioni stabiliscano **criteri piÃ¹ flessibili** rispetto a quelli legati solo al tempo di lavoro, **ma in grado di garantire che lâattivitÃ agricola sia sempre e comunque quella esercitata in via principale dal soggetto che richiede lâapertura di unâattivitÃ agrituristica.**

Non ci resta che attendere lâadeguamento delle normative regionali senza eccessive aspettative di liberalizzazioni.

Scritto da Patrizia Pincin
Commercialista, Revisore legale dei conti

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
[iscriviti alla newsletter AgorÃ pro.](#)

Categoria

Turismo e Ristorazione